



## **Newsletter** **Informazione assicurativa** **di "INSER S.p.A."**

Numero 1 - anno 2015

### **In questo numero:**

- 1. La dematerializzazione dei contrassegni RC Auto**
- 2. Il dovere di vigilanza della P.A. si estende ai rischi derivanti dalla proprietà privata**
- 3. Cadute sul marciapiede: solo il caso fortuito esclude le responsabilità della P. A.**
- 4. Obbligo di registrare il nome di chi usa l'auto aziendale per più di 30 giorni**
- 5. Assicurazione RC Auto: da quando è operativa la copertura se si paga il premio il giorno dell'incidente**
- 6. Sottoscrizione della polizza RCA per conto altrui**

### Dalla redazione

*La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.*

*Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".*

*Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente graditi per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo:*

[sacchetti@inerspa.eu](mailto:sacchetti@inerspa.eu)

*La Redazione*

### **1. La dematerializzazione dei contrassegni RC Auto**

Con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della contraffazione dei contrassegni RC Auto, il 3 ottobre 2013 è stato pubblicato il Decreto n. 110 del Ministero dello Sviluppo Economico attuativo delle norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni RC Auto e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici in collegamento con banche dati. Questo processo dovrà essere concluso entro il 18 ottobre 2015, quando cesserà l'obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo da parte degli assicurati.

Come normato dal Codice della Strada, continuerà anche dopo il 18 ottobre l'obbligo di rilascio da parte delle compagnie del certificato di assicurazione e il dovere degli assicurati di esibirlo su richiesta degli organi preposti.

### **2. Il dovere di vigilanza della P. A. si estende ai rischi derivanti dalla proprietà privata.**

L'ente proprietario di una strada aperta al transito pubblico, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla loro manutenzione, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché da queste proprietà non derivino situazioni di pericolo per gli utenti della strada (ad esempio, la caduta di un albero di un giardino privato su di un'auto). Nel caso emergano situazioni di pericolo effettivo o potenziale, deve attivarsi segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo, invitando i medesimi ad eliminarla, o inibendo la circolazione.

Ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2043 C.C., dunque, è responsabile degli eventuali danni sopravvenuti l'ente proprietario della strada pubblica che, pur potendo avvedersi di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnala al proprietario del fondo né adotta altri provvedimenti cautelativi.

Per approfondimenti si rimanda alla recente sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 22.10.2014 num. 22330.

### **3. Cadute sul marciapiede: solo il caso fortuito esclude la responsabilità della P.A.**

La presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 C. C. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene sia esercitabile tenuto conto delle circostanze che di volta in volta si presentano. E' così che la caduta di un pedone dovuta ad un avvallamento presente sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, lasciato aperto al calpestio del pubblico e senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo, offre





## **Newsletter** **Informazione assicurativa** **di "INSER S.p.A."**

Numero 1 - anno 2015

alla Corte di Cassazione l'occasione per ribadire i principi che governano la responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione della sede stradale.

*Il caso:*

*Con sentenza della Suprema Corte (Sez. VI, 23/10/2014, n. 22528) viene cassata con rinvio la decisione impugnata con la quale la corte distrettuale aveva accolto l'appello proposto da un'amministrazione comunale nel quadro di un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale causato dallo scivolamento del ricorrente su un cubetto instabile della pavimentazione stradale, non visibile né segnalato e produttivo di lesioni personali. Secondo la Suprema Corte, la presunzione delle predette circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato, dove l'avvallamento sul marciapiede è lasciato aperto e privo di ogni segnalazione di pericolo.*

### **4. Obbligo di registrare il nome di chi usa l'auto aziendale per più di 30 giorni**

L'ultima riforma del Codice della Strada (L. 120 del luglio 2010, vedi comma 4-bis art. 94) e un successivo D. M. entrato in vigore il 7 dicembre 2012, stabilisce l'obbligo di registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni (è il caso di molte auto aziendali) e, per chi è intestatario, obbligo di registrare e annotare le variazioni quando cambia nome (generalità per le persone fisiche e denominazione per quelle giuridiche). Queste disposizioni sono diventate operative il 3 novembre 2014 e prevedono come sanzione una multa di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione.

La data del 3 novembre non vale per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo (ad esempio l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale o all'Albo autotrasportatori, dell'autorizzazione per autobus, taxi o noleggio con conducente). Altra limitazione riguarda i soggetti su cui grava l'obbligo: nel caso di comodato di veicoli aziendali il nome dell'utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell'adempimento non va tenuta a bordo (lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).

### **5. Assicurazione RC Auto: da quando è operativa la copertura se si paga il premio il giorno dell'incidente?**

La Corte di Cassazione, richiamando il testo dell'Art. 1901 C. C. secondo il quale in caso di mancato pagamento del premio per la R.C. Auto e scaduti i quindici giorni di tolleranza, ricorda che la copertura assicurativa del mezzo è sospesa e si riattiva solo dopo le ore 24 del giorno del pagamento. Di conseguenza, sebbene il versamento del premio venga effettuato lo stesso giorno in cui si verifica l'incidente, e nonostante nella quietanza sia indicata l'ora del pagamento anteriore all'incidente, la garanzia assicurativa è operante solo a partire dalle ore 24.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, n. 23167 del 31.10.2014.



### **6. Sottoscrizione della polizza RC Auto per conto altrui**

Chi stipula la polizza RC Auto per conto altrui non è considerato litisconsorte necessario, questo il principio affermato dalla terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 01-12.2014 n. 25421. Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore, litisconsorte necessario risulta unicamente il proprietario del veicolo che ha cagionato il danno; non assume quindi alcun rilievo il fatto che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario. La ragione di tale principio trova fondamento nell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, che prevede che nel giudizio proposto dalla vittima di sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile, che per costante orientamento della giurisprudenza è individuato unicamente nel proprietario del veicolo che ha cagionato il danno.

## **AVVERTENZA**

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.

